

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **L. 689/1981 – L.R. 33/1998 – Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido – verbale n. 40298 del 03.07.2018 redatto da Regione Carabinieri Forestale "Marche" – stazione di Pesaro**

DECRETA

- che la somma complessiva dovuta per la violazione di cui all'art. 5, comma 3 del D.M. del 29.02.2012 MIPAAF, e sanzionata dall'art. 11 del medesimo decreto, contestata con verbale di accertamento e contestazione della Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione di Pesaro - p.v. n. 40298 del 03.07.2018, regolarmente notificato al trasgressore e all'obbligato in solido, ammonta ad **Euro 1.020,00**, di cui Euro 1.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 20,00 le spese di procedura e di notifica del presente atto e per l'effetto:

ordina, ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 689/1981 e dell'art. 13 della L.R. 33/1998, di pagare la suddetta somma quale sanzione per la violazione contestata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, in solido tra loro:

- a **Vivai Pianta Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. snc** – P.Iva 01053090419 corrente a Pesaro (PU), Via Fornace Vecchia, in persona del socio amministratore p.t. Sig.ra **Pantanelli Laura** (C.F. PNTLRA54H65L500X), individuato quale trasgressore

e

- alla **società G.M.A. Costruzioni Edili S.r.l.** – P.I. 00852590413, corrente a Urbino (PU) Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 22, in persona del legale rappresentante p.t., individuata quale obbligato in solido;

ingiunge di provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, della somma complessiva di **Euro 1.020,00**, di cui Euro 1.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 20,00 le spese di procedura e di notifica del presente atto, in solido tra loro:

- a **Vivai Pianta Pantanelli di Pantanelli L. e Coccia L. snc** – P.Iva 01053090419 corrente a Pesaro (PU), Via Fornace Vecchia, in persona del socio amministratore p.t. Sig.ra Pantanelli Laura (C.F. PNTLRA54H65L500X), individuato quale trasgressore

e

- alla **società G.M.A. Costruzioni Edili S.r.l.** – P.I. 00852590413, corrente a Urbino (PU) Piazzale Elisabetta Gonzaga n. 22, in persona del legale rappresentante p.t., individuata quale obbligato in solido.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante avviso pago PA che potrà essere generato sul sito **<https://mpay.regione.marche.it>** selezionando quale Servizio "sanzioni amministrative - violazioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 19/2021" ed indicando come causale "rif. verbale n. 40298 del 03.07.2018".



La documentazione attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa all'AMAP al seguente indirizzo pec: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it;

- che in caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato dell'importo dovuto si procederà al recupero coattivo ai sensi dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e dell'art. 17 della L.R. 33/1998 mediante iscrizione a ruolo, con aggravio di spese;

- che il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n.108 del 24/05/2023 il quale conteneva un errore materiale di redazione;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'AMAP, www.amap.marche.it.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/1981, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione del presente atto può presentare opposizione al Giudice competente ed entro e non oltre 60 giorni ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 può proporre ricorso entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso dinanzi al Capo dello Stato.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
“Nessun Allegato”

